

LOGICHE DI SUSSIDIARIETÀ ORIZZONTALE – PARTE III

RIFORME DEI SPL A RILEVANZA ECONOMICA E PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA

A.A. 2018-2019

Corso di Management Pubblico

Prof.ssa Alessia Patuelli

Università di Ferrara

1 Aprile 2019

SCALETTA

La sussidiarietà orizzontale


I servizi pubblici locali a rilevanza economica

I servizi pubblici locali privi di rilevanza economica

I servizi pubblici locali privi di rilevanza economica

Tendenza a **ridurre la produzione diretta** dei servizi, si affida la realizzazione a **soggetti terzi** (profit / non profit)





Logiche di **co-produzione**

Come?

Convenzioni

http://www.sds.firenze.it/materiali/delibere/All_42A_05E.pdf

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE TRA
COMUNE DI FIRENZE
e ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO,
di cui alle L. n. 266/91 e L.R.T. n. 28/93 e successive modifiche

L'anno e questo giorno del mese di in Firenze,

- 1), nato a il, non in proprio ma quale Dirigente del SERVIZIO della DIREZIONE SICUREZZA SOCIALE del Comune di Firenze (C.F. 01307110484) secondo quanto previsto dall'art. 58 dello Statuto e dall'art. 20 del Regolamento Generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze, ed in esecuzione della determinazione n° del, esecutiva;
- 2), nato a Il, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ass.ne, non in proprio ma quale legale rappresentante dell'Associazione di Volontariato, con sede legale, P.IVA, come risulta dall'autocertificazione che si conserva agli atti.

PREMESSO

- l'Amministrazione Comunale, al fine di, instaurare con l'Associazione un rapporto convenzionale per regolare i rapporti fra le parti, al fine di realizzare il Progetto denominato in seguito al rispettivo nuovo progetto presentato dalla medesima, che si allega quale parte integrante del presente atto (**Allegato A**);
- che l'Associazione è iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di volontariato di cui alle L. n° 266/91 e L.R.T. n° 28/93 e successive modifiche, con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. del e che non sono in atto procedure di revoca;

in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. del.....

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Oggetto della convenzione

La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra l'Amministrazione Comunale e l'Associazione di volontariato per la realizzazione del Progetto con l'obiettivo di

L'Associazione si impegna a svolgere tali attività con le modalità e le finalità indicate nel Progetto (**allegato A**), così come integrato dal piano economico definitivo (**allegato B**), che si allegano alla presente convenzione quali parti integranti.

ART. 2 **Prestazioni**

L'Associazione si impegna a fornire le seguenti prestazioni:

ART. 3 **Personale**

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l'Associazione garantisce la disponibilità di un numero di volontari aderenti e di dipendenti come indicato nell'allegato B, parte integrante, assicurando la loro specifica competenza e preparazione per gli interventi cui sono destinati, nel rispetto dei parametri e della professionalità previste dalla normativa vigente.

I volontari sono prevalenti per numero e prestazioni rispetto al personale dipendente.

Il rapporto con personale dipendente o collaboratori è regolato dai contratti di lavoro in vigore o dalle normative previdenziali e fiscali in materia.

L'associazione assicura di emanare disposizioni atte a garantire il rispetto da parte del personale impegnato della normativa regionale vigente per gli operatori dei Servizi Pubblici in materia di tutela dei diritti dell'utenza ed il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali in materia di interesse della presente convenzione.

Tutto il personale volontario operante nell'Associazione è regolarmente assicurato ai sensi dell'art. 4 e 7 comma 3° della legge n. 266 dell'11.08.1991 e Decreti Ministeriali attuativi ed i relativi oneri sono a carico dell'Amministrazione Comunale, come indicato nell'allegato B.

L'Associazione si impegna ad assicurare con polizza di responsabilità civile verso terzi se stessa e il personale impegnato, per qualsiasi evento che possa verificarsi, sollevando espressamente l'Amm.ne Com.le da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti l'attività oggetto del presente accordo.

I Responsabili delle attività indicate nella presente convenzione sono:

- per l'Associazione
- Responsabile della P.O. Salute Mentale e Dipendenze, per il Comune di Firenze.

ART. 4

Obblighi dell'Associazione

L'Associazione si impegna a:

- a. garantire l'adempimento di tutte le clausole riportate nella presente convenzione;
- b. rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro previste dalla vigente normativa per tutto il personale impiegato;
- c. garantire il rispetto delle misure di sicurezza sul posto di lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs.626/94.

ART. 5

Privacy

L'Associazione dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/03.

Si obbliga, inoltre:

- ad accettare la propria nomina, da parte del Comune di Firenze, a Responsabile del trattamento dati personali effettuato in esecuzione della presente convenzione;
- a comunicare formalmente, contestualmente alla stipulazione del presente atto, il nominativo del soggetto da nominare Responsabile del Trattamento;
- ad accettare la suddetta nomina secondo il modello e le clausole predisposte dal Comune di Firenze allegata al presente atto (**allegato C**).

ART. 7

Durata

La presente convenzione decorre a partire dal fino In caso di mancata conclusione del progetto entro il termine, la convenzione potrà essere prorogata con apposito provvedimento per il tempo strettamente necessario e previo accertamento della presenza di ragioni di convenienza e pubblico interesse.

ART. 8

Normative

L'Associazione svolge l'attività convenzionata con piena autonomia organizzativa e gestionale e si impegna a conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali per il settore, in particolare al Piano Sanitario Regionale e al Piano Integrato Sociale osservando gli eventuali Regolamenti e Disciplinari operanti.

Presso gli uffici della Direzione Sicurezza Sociale, V.le De Amicis 21 - Firenze - è conservata agli atti tutta la documentazione afferente la presente convenzione.

Il Comune di Firenze procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione con particolare riguardo agli obiettivi previsti nel Progetto.

Il personale dell'Associazione operante a qualunque titolo non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente e risponde dell'operato esclusivamente al responsabile dell'Associazione designato.

Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività.

Obiettivo: **Lavoro di pubblica utilità**

Ente sottoscrittore: **Tribunale di Verona**

Il 13 giugno 2011 la Federazione ha stipulato con il Tribunale di Verona una “Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 54 D.L.V.O. 29 agosto 200 n. 274 e dell’articolo 2 del D. M. 26 marzo 2001”. La convenzione ha la durata di tre anni. Limitatamente ai casi di reati commessi da tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o per violazione delle norme del Codice della Strada, la pena detentiva o pecuniaria può essere sostituita con attività presso le sedi delle Organizzazioni di Volontariato accreditate. In data 21 marzo 2012, visto il numero delle richieste pervenute e la positività che le esperienze hanno avuto sia per i condannati che per le associazioni, Federazione e Tribunale hanno concordato l’inserimento di nuove associazioni nelle quali i condannati possono svolgere attività e un aumento della disponibilità da parte delle associazioni già aderenti alla convenzione. In data 13 marzo 2013 una terza firma fra le due parti ha ampliato ulteriormente in numero delle associazioni coinvolte e i posti disponibili, in particolare in provincia.

[Convenzione Tribunale di Verona 13 marzo 2013](#)

[Convenzione Tribunale di Verona 21 marzo 2012](#)

[Convenzione Tribunale di Verona 13 giugno 2011](#)

[Procedure per gli addetti](#)

<http://www.csv.verona.it/convenzioni>

Sangue: siglata nuova convenzione triennale Regione, Avis e Fidas

L'assessore Venturi: "Consolidato e rafforzato il ruolo dell'associazionismo". Confermata l'autosufficienza del sistema sangue dell'Emilia-Romagna



14.02.2017



Il ruolo di Avis e Fidas Emilia-Romagna nel promuovere la **donazione volontaria**, nell'organizzare la chiamata dei donatori, nella raccolta di sangue ed emocomponenti. La tipologia e le modalità per la fornitura di materiale, attrezzature e tecnologie. Le quote di rimborso, da parte della Regione, per le attività svolte, sia associative che per la raccolta del sangue. Questi, in sintesi, i contenuti dalla **nuova convenzione triennale** (valida dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019) che definisce ruolo, attività e partecipazione di Avis (Associazione volontari italiani sangue) e Fidas (Federazione italiana associazioni donatori

sangue) nella rete regionale sangue.

Link

- ▶ Assessore Sergio Venturi
- ▶ Portale salute

Il commento

“La Regione Emilia-Romagna ha commentato l'assessore regionale alle Politiche per la salute, **Sergio Venturi**—riconosce la funzione civica e sociale, i valori umani e solidaristici che sono alla

<http://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/2017/febbraio/sangue-siglata-nuova-convenzione-triennale-regione-avis-e-fidas>

n.43 del 22.02.2017 periodico Parte Seconda

Regione Emilia-Romagna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 GENNAIO 2017, N. 45

Convenzione tra Regione e Associazione e Federazioni dei donatori di sangue ai sensi dell'art. 6 della Legge 21/10/2005 n. 219

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamato il D.Lgs. 502/1992, così come successivamente integrato e modificato, che prevede, che:

le azioni del Servizio Sanitario Nazionale vengano indirizzate verso il rispetto del principio di appropriatezza e l'individuazione di percorsi diagnostici terapeutici e di linee guida;

spettano alle Regioni la determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela della salute delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, nonché le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle medesime;

Premesso che la Regione Emilia-Romagna, attraverso la propria L.R. 29 del 2004 e successive modifiche "Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale", nell'esercizio dell'autonomia conferitale dalla riforma del Titolo V della Costituzione, definisce i principi ed i criteri generali di organizzazione e di funzionamento del Servizio sanitario regionale:

<http://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-inserzione?i=54b86d4f10b24a3f95de4eb0c1b5db1c>

premesso che la Regione Emilia-Romagna:

- riconosce la funzione civica e sociale ed i valori umani e solidaristici che si esprimono nella donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue e dei suoi componenti e valorizza il ruolo delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue prevedendo la loro partecipazione alle attività trasfusionali ed il loro concorso ai fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale concernenti la promozione e lo sviluppo della donazione di sangue e la tutela dei donatori;
- che l'attività trasfusionale regionale è regolamentata dal Piano Sangue e Plasma regionale che viene rinnovato ogni tre anni;
- che la convenzione regionale in atto fin dal 19 giugno 1992 e periodicamente aggiornata tra Regione Emilia-Romagna, AVIS Regionale e FIDAS Regionale, ha prodotto un'esperienza di partecipazione che consente oggi di consolidare e migliorare il rapporto collaborativo tra le Associazioni e Federazioni dei donatori e le strutture trasfusionali della Regione contribuendo allo sviluppo ed alla qualificazione dei servizi;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

(Obiettivi)

1. Oggetto della convenzione sono le attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, declinate nei rispettivi allegati alla presente convenzione, di seguito riportate:

- a) Attività di gestione associativa – disciplinare A
- b) Attività di gestione di Unità di Raccolta – disciplinare B (laddove effettuata)

2. La convenzione, in attuazione a quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 13 ottobre 2011, con il coordinamento del CRS, definisce e assicura la partecipazione delle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue:

- a) all'attuazione dell'articolo 7, comma 2, della legge n°219/2005;
- b) alla programmazione regionale e locale delle attività trasfusionali e al relativo monitoraggio, attraverso gli organismi collegiali previsti: Comitato Esecutivo del CRS, Consulta Tecnica Permanente Regionale e Comitato di programma sangue e plasma di AV (CPSP di AV);
- c) al Comitato per il buon uso del sangue (COBUS);
- d) all'applicazione dell'Accordo Stato-Regioni 14 aprile 2016 (Rep. Atti n°61/CSR) recepito dalla Regione Emilia- Romagna con propria deliberazione n. 1399 del 5 settembre 2016, e al relativo monitoraggio dello stato di attuazione.

3. Alla convenzione accedono le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue i cui Statuti corrispondono alle finalità previste dal Decreto del Ministro della Salute 18 aprile 2007, in attuazione dell'articolo 7, comma 3 della legge n°219 del 2005, regolarmente iscritte ai registri regionali e/o provinciali del volontariato di cui alla legge n°266 del 1991.

4. La convenzione applica alle attività svolte, di cui ai disciplinari A e B (laddove previsto), le quote di rimborso uniformi e omnicomprensive su tutto il territorio nazionale definite nell'allegato 2 dell'Accordo Stato-Regioni 14 aprile 2016 (Rep. Atti n°61/CSR) recepito dalla Regione Emilia-

ARTICOLO 2

(Contenuti e durata della convenzione)

1. La Regione Emilia-Romagna, con il coinvolgimento del CRS, e le Associazioni e Federazioni di donatori volontari del sangue, con la presente convenzione si impegnano a:

a) garantire e documentare che i Servizi Trasfusionali e le Unità di Raccolta, operanti sul territorio di riferimento e sotto la responsabilità tecnica degli stessi, siano in possesso dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale di cui agli artt. 19 e 20 della L. 219/2005 (copia degli atti è allegata quale parte integrante della presente convenzione);

b) adeguare la programmazione delle attività trasfusionali quale elemento di indirizzo della gestione associativa dei donatori nonché della gestione delle Unità di Raccolta, ove di competenza associativa, per gli aspetti quantitativi e qualitativi alle necessità trasfusionali, in base ai criteri definiti in sede di programmazione regionale;

c) promuovere la donazione volontaria, associata, periodica, anonima non remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti, favorendo l'estensione generalizzata dell'accesso alla donazione su prenotazione;

d) promuovere la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione del donatore, anche attraverso specifici progetti di collaborazione con altre associazioni "del dono";

e) promuovere l'informazione dei cittadini sulla donazione, sull'appropriato utilizzo terapeutico del sangue e dei suoi prodotti per il miglioramento della salute dei cittadini, sui corretti stili di vita e sui temi a essi correlati;

f) promuovere lo sviluppo del volontariato organizzato del sangue e della sua rete associativa;

g) dare sostegno al miglioramento della attività di gestione associativa e alla definizione delle modalità di raccordo organizzativo con la rete trasfusionale;

h) garantire una gestione informatizzata delle attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, oggetto della succitata DGR n. 1399 del 5 settembre 2016 e della presente convenzione, attraverso l'uso del sistema informativo trasfusionale regionale o della struttura


Mutano le logiche di pianificazione e di controllo

```
graph TD; A[Mutano le logiche di pianificazione e di controllo] --> B[Partecipata]; A --> C[Relazionale];
```

Partecipata

Relazionale

L. 142/1990



Istituzione

Istituzione

Autonomia gestionale, non giuridica

Presidente, CdA e direttore autonomi

Legami con ente locale e Autonomia



- Home
- Istituzione**
- Biblioteca
- Sezioni
- Guida ai Servizi
- Servizi Museali
- Archivio Storico Comunale



- Newsletter
- Mapa del sito
- Scrivici
- Link utili

Istituzione

Accessibilità | Solo testo | Carattere

- Consiglio di Amministrazione
- Presidenza
- Direzione e staff
- Organigramma Servizi
- Dati fiscali

Istituzione

Dal 2002 la Biblioteca Classense è affidata in gestione ad una Istituzione appositamente costituita.

L'Istituzione, che gode di autonomia gestionale e scientifica, è un organismo strumentale costituito dal Comune di Ravenna per la gestione della Biblioteca Classense, dell'Archivio Storico Comunale, dell'Emeroteca - Multimediateca di Casa Farini, del Museo del Risorgimento e delle biblioteche comunali di qualsiasi tipologia e titolarità che entreranno a far parte del Sistema Bibliotecario Urbano del territorio comunale di Ravenna.

[Scarica il regolamento dell'Istituzione \(pdf - 312,9 KB\)](#)

[Scarica il regolamento interno dei servizi e degli uffici \(pdf - 215,7 KB\)](#)

[Scarica il regolamento per l'utilizzo delle sale espositive \(pdf - 91,3 KB\)](#)

In alcuni casi poco utilizzata, favorendo

Gestioni in economia

Piccoli
comuni


Azienda speciale

Medio-
grandi
comuni

Esternalizzazione contrattuale

Convenzioni

Servizi culturali



**Fondazione in
partecipazione**

Fondazione in partecipazione

Forma giuridica non profit

Soci votano secondo quote di capitale

LEGGE 4/1993

Conversione in legge del DL 433/1992: misure urgenti per il funzionamento dei musei statali.

Art. 4.


[...] sono istituiti i seguenti **servizi aggiuntivi**, offerti al pubblico a pagamento:

- a) servizio editoriale e di vendita riguardante le riproduzioni di beni culturali e la realizzazione di cataloghi ed altro materiale informativo;
- a- bis) servizi riguardanti i beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito nell'ambito del prestito bibliotecario;
- b) servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba e di vendita di altri beni correlati all'informazione museale. [...]



RICERCA SPONSOR E CONCESSIONARIO CAFFETTERIA


<http://www.museoegizio.it/51495/>



Verso logiche di
Public Governance e co-produzione



Ente Locale da **produttore** a **regolatore**





DURHAM
CATHEDRAL
THE SHRINE OF ST CUTHBERT



AFTER THREE YEARS OF BUILDING,
WE'VE FINALLY FINISHED DURHAM
CATHEDRAL IN LEGO!

VISIT

ADMISSION

OPENING TIMES

WHAT TO VISIT



THE CATHEDRAL CHURCH

OPEN TREASURE

THE CLOISTER

THE WEST UNDERCROFT

THE CHAPEL OF THE HOLY CROSS

THE WOODLAND AND RIVERBANKS

DURHAM CATHEDRAL LEGO BUILD

THE DLI CHAPEL

GETTING HERE

ACCESSIBILITY

GUIDED TOURS

GROUP VISITS



Nuovi profili organizzativo-gestionali

1) Centralità delle **interazioni** con i soggetti del territorio

2) Governo e **coordinamento** delle reti

3) Orientamento a **innovazione** e capitale **intangibile**

Sistemi di indirizzo e controllo

Piano
generale

a) Pianificazione percorsi di sviluppo del territorio

b) Singole convenzioni


Piano
analitico

a) Pianificazione percorsi di sviluppo del territorio

Decisioni strategiche

Territorio

Singoli
settori



E partecipazione cittadini e associazioni

b) Singole convenzioni

Realizzazione attività
della convenzione

Profili
quantitativi

Profili
qualitativi

Anche giudizi dei cittadini

